

## **PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELLA BADANTE SI POSSONO USARE I BUONI LAVORO**

**I “buoni lavoro” (voucher) per il lavoro “occasionale e accessorio” possono essere utilizzati anche per la sostituzione della badante in caso di ferie o assenze temporanee.**

Lo afferma in modo esplicito l’Inps in un documento in cui risponde alle domande più frequenti sull’argomento. Il testo, predisposto dalla **Direzione regionale dell’Inps di Udine**, è pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dell’Agenzia regionale del Lavoro, alla voce “Lavoro occasionale e accessorio”.

Rispondendo a un quesito dell’Agenzia, l’Inps chiarisce che mentre **non è lecito “trasformare” in prestazione occasionale rapporti di lavoro “continuativi” e “strutturati”** regolati da precise norme contrattuali e legislative, è invece **perfettamente legittimo utilizzare lo strumento dei buoni per prestazioni occasionali e temporanee anche quando si riferiscano a lavori domestici o di assistenza alla persona**. La sostituzione in caso di ferie o di assenza temporanea della badante è un caso tipico in cui si può ricorrere ai voucher.

### **Cosa sono i buoni lavoro**

I **buoni lavoro (o voucher)** rappresentano **un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio**, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

**I buoni vengono acquistati dall’Inps** dal “datore di lavoro” che li utilizza poi per “pagare” il lavoratore che potrà riscuotere il compenso consegnando i buoni a un Ufficio postale.

**Nel valore dei buoni sono già compresi: la quota di contributi pensionistici e assicurativi**. In pratica, senza bisogno di sottoscrivere un contratto, è possibile usufruire di una prestazione lavorativa nel pieno rispetto della legge.

#### **► Attenzione!**

**Il compenso percepito dal lavoratore è esente da ogni imposizione fiscale** (non fa reddito e non va inserito nella dichiarazione dei redditi), non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

#### **► Attenzione!**

Le prestazioni di natura occasionale accessoria **non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari**.

#### **► Attenzione!**

**I cittadini stranieri**, presenti regolarmente sul territorio nazionale **possono accedere al lavoro occasionale accessorio**. Va tenuto presente, però, che, **per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, le prestazioni di natura occasionale accessoria non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro**.

### **Quanto valgono i buoni**

**I buoni**, acquistabili singolarmente, **hanno un valore di 10 euro ciascuno**. Si può anche acquistare **buoni “multipli” non divisibili** del valore di **50 euro**.

Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%).

**Il valore netto in favore del lavoratore è pertanto di 7,50 euro**. Il buono multiplo da 50 euro ha invece un valore netto complessivo di **37,50 euro**.

### **Acquisto e riscossione dei buoni**

#### **► Procedura cartacea**

**I buoni in formato cartaceo** si possono ritirare in tutte le sedi delle **Direzioni provinciali dell’Inps esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC**.

I buoni si possono prenotare con apposito modulo da inviare via fax alla **Direzione regionale dell’Inps** (il ritiro avverrà invece presso al sede provinciale prescelta). **Il fax della Direzione regionale di Trieste è 040.3782567**

Perché i buoni siano validi per la riscossione, è necessario che vengano correttamente intestati, scrivendo negli appositi spazi il periodo della prestazione e i codici fiscali del committente e del prestatore. Una volta firmati da entrambi, i buoni **possono essere incassati dal lavoratore presso qualsiasi ufficio postale** esibendo un valido documento di riconoscimento.

► **Procedura telematica**

**I buoni si possono acquistare anche per via telematica.** In questo caso sia il datore di lavoro che il “prestatore” del lavoro devono registrarsi presso l’Inps: chiamando il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); direttamente sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (nella sezione “lavoro accessorio”); presso le sedi Inps. **Dopo la registrazione, il datore di lavoro può richiedere i voucher** o attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), seguendo attentamente le istruzioni.

**Il pagamento del corrispettivo dei buoni richiesti dovrà avvenire prima dell’inizio della prestazione lavorativa** tramite il modello F24; con un versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.; tramite pagamento online sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

**Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS** (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, **l’entità della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.**

**Il lavoratore riceverà il compenso stabilito tramite accredito sulla Inps Card** che gli verrà inviata dalle Poste a seguito della registrazione all’Inps o, se la card non sarà stata attivata, **attraverso un bonifico domiciliato riscuotibile in tutti gli uffici postali.**

► **Attenzione! - Comunicazione preventiva all’INAIL a cura del datore di lavoro**

**Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, nel caso di procedura cartacea, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL,** attraverso il contact center Inps/Inail (803.164) o il numero di fax gratuito INAIL 800.657657.

Nella comunicazione bisogna indicare, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa (in caso di spostamento delle date, dovrà essere effettuata una comunicazione di variazione all’INAIL).

**Nel caso si scelga la procedura telematica, invece, la comunicazione preventiva all’Inail non è necessaria** in quanto questo obbligo (come quello di intestazione dei buoni) viene già assolto al momento della richiesta dei buoni.

► **Attenzione!**

**I buoni cartacei non utilizzati, purché integri e in bianco vengono rimborsati dall’Inps.**

**I buoni telematici, anche se non utilizzati, non sono rimborsabili.**

**Limiti di utilizzo**

**Ogni lavoratore non può svolgere attività occasionali retribuite con i buoni per più di 6.660 euro lordi (5.000 netti) nel corso dello stesso anno solare per lo stesso committente.**

Nel caso si tratti di soggetti che percepiscono prestazioni integrative o di sostegno al reddito il limite è di 3.000 euro netti complessivi (anche se da diversi committenti) nel corso dell’anno solare.

**I “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitudine.**

Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, **ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa** con relativo obbligo di comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

**Per informazioni**

[www.inps.it](http://www.inps.it)

*selezionando nel menù informazioni la voce Prestazioni occasionali di tipo accessorio*

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/voucher\\_lavoro/acquisto\\_voucher.html](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/voucher_lavoro/acquisto_voucher.html)

[www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

*selezionando nel menù di seguito le voci: Enti ed agenzie / Agenzia regionale del lavoro / Sito Web / Lavoro occasionale accessorio*

[www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

*selezionando nel menù di seguito le voci: Uffici / Area Funzionale Lavoro e Welfare – Coordinamento centri per l’impiego / Lavoro accessorio*

**U.I.L.D.M. Udine – Ultimo aggiornamento 07.09.2009**

*a cura di Luca Pantaleoni*